

**DELIBERAZIONE 28 LUGLIO 2016
432/2016/S/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE
TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. EVENTUALE CHIUSURA CON
PROCEDURA SEMPLIFICATA**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 28 luglio 2016

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera c) (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e s.m.i.;
- l'art. 45, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr, recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/idr e 485/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" nonché il suo Allegato A, recante "Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso" e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTT);

- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr) nonché il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: MTC);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento” nonché il suo Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);
- l’Allegato 3 alla determinazione del Responsabile dell’Ufficio Speciale tariffe e qualità dei servizi idrici dell’Autorità 10 ottobre 2012, n. 2/2012, recante “Modifiche ed integrazioni alla determinazione 7 agosto 2012, n. 1/2012 in materia di definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato” (di seguito: determinazione 2/2012 TQI);
- la deliberazione dell’Autorità 10 settembre 2015, 432/2015/E/idr (di seguito: deliberazione 432/2015/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2015, 177/2015/A (di seguito: deliberazione 177/2015/A).

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 88/2013/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario di riferimento per gli anni 2012 e 2013 (MTC) applicabile alle gestioni ex-CIPE e contestualmente ha prescritto l’applicabilità delle disposizioni dell’MTT in coerenza con i criteri integrativi ivi indicati nonché della deliberazione 347/2012/R/idr (artt. 3, comma 1 e 4, comma 1 del MTC);
- con la deliberazione 347/2012/R/idr, l’Autorità ha disposto la raccolta, presso i gestori del servizio idrico integrato (SII), dei dati necessari alla definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013; la citata deliberazione prevede la trasmissione in formato elettronico della modulistica, approvata con la determinazione 2/2012 TQI, composta da quattro file – FileGestore, FileAto, FileGrossista, FileProprietario – e corredata dalle fonti contabili obbligatorie a certificazione degli elementi di costo e di investimento trasmessi;
- la suddetta determinazione 2/2012 TQI, in particolare, prevede:
 - al punto 3.4.2 (ModCo del FileAto) che, con riferimento alle sezioni “COSTI DELLA PRODUZIONE” e “VALORE DELLA PRODUZIONE”, le voci del conto economico del bilancio debbano essere classificate secondo le previsioni di cui all’art. 2425 del codice

civile, anche laddove il bilancio sia redatto secondo una struttura diversa da quella ivi descritta; in particolare, con riferimento alla sezione “DI CUP”, il gestore deve indicare certe voci di costo, solo nel caso in cui fossero state contabilizzate in una delle voci della sezione “COSTI DELLA PRODUZIONE” e compilare inoltre la sezione “ULTERIORI SPECIFICAZIONI DEI RICAVIDI”; infine, dai prospetti per la compilazione del ModCO del FileAto si evince che la compilazione delle voci di costo e ricavo di cui al conto economico del bilancio devono essere distintamente indicate come pertinenti al SII o alle Altre attività idriche o alle Attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del SII oppure alle Attività non idriche;

- al punto 3.4.4 (ModStratificazione del FileAto) che, con riferimento all’ATO corrente, devono essere riportate le stratificazioni temporali degli incrementi patrimoniali (*IP*), dei fondi ammortamento (*FAIP*) e dei contributi a fondo perduto (*CFP*), attinenti al complesso delle attività di cui alla “Tabella 9 – Codici immobilizzazioni”; in particolare, i corrispondenti valori dovevano essere stratificati per anno di esercizio e per categoria di cespiti, secondo la classificazione posta al precedente punto 3.1 – “Tabella 6 – Categorie di cespiti”; inoltre, alla voce “Saldo LIC” deve essere specificata la quota parte del valore delle immobilizzazioni i cui saldi al 2011 non avevano subito alcuna variazione da oltre 5 anni;
- l’art. 8, comma 1, del MTT e l’art. 16, comma 1, del MTI stabiliscono che, per la determinazione del valore lordo delle immobilizzazioni del gestore del SII, si fa riferimento al corrispondente costo storico di acquisizione al momento della sua prima utilizzazione, ovvero al costo di realizzazione delle stesse, come risultante dalle fonti contabili obbligatorie;
- l’art. 9, commi 1 e 2, del MTT e l’art. 16, commi 7-10, del MTI stabiliscono, rispettivamente ai fini delle determinazioni tariffarie 2012-2013 e 2014-2015 che, per la determinazione dei valori netti delle immobilizzazioni del gestore del SII, il calcolo deve basarsi sui valori del fondo di ammortamento risultante dalle scritture contabili e riferito alle immobilizzazioni appartenenti a ciascuna categoria *c* e iscritte a patrimonio nell’anno *t*;
- l’art. 7, comma 1, del MTT e l’art. 15, comma 2, del MTI, con riferimento al perimetro delle immobilizzazioni del gestore, rilevanti rispettivamente per il calcolo delle tariffe degli anni 2012-2013 e 2014-2015, prescrivono che le immobilizzazioni da considerare sono solo quelle in esercizio, afferenti al SII ed alle altre attività idriche o strumentali allo svolgimento dei medesimi servizi e attività; l’art. 7, comma 2, del MTT prescrive altresì l’esclusione dal predetto perimetro delle immobilizzazioni dei saldi, al 31 dicembre 2011, che siano invariati da più di cinque anni;
- l’art. 32, comma 1, del MTT prescrive che il calcolo della componente tariffaria dei Costi operativi efficientabili (Co_{eff}) debba muovere dai dati di bilancio disponibili.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con deliberazione 432/2015/E/idr, l’Autorità ha approvato quattro verifiche ispettive nei confronti di altrettanti gestori del SII, aventi a oggetto le tariffe del SII per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015;
- in attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale per l’energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza, ha effettuato nei giorni 8, 9, 10 e 11 marzo 2016, la verifica ispettiva presso ABC - Acqua bene Comune Napoli a.s. (di seguito: ABC o Società), gestore del servizio di distribuzione della risorsa idrica dell’Ambito Territoriale Ottimale ATO2 Campania Napoli-Volturno;
- in seguito alla citata verifica ispettiva e dall’analisi della documentazione ivi acquisita è emerso che la Società ha commesso alcune violazioni delle disposizioni citate, consistenti nell’erroneità delle informazioni trasmesse e nell’inosservanza delle procedure di compilazione prescritte per le determinazioni tariffarie, nonché nel difetto di raccordo tra i valori desumibili dalla documentazione contabile e i valori riportati nella modulistica trasmessa; e, in particolare:
 - in violazione dell’art. 9, commi 1 e 2, del MTT e dell’art. 16, commi 7, 8 e 9 del MTI nonché del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, la Società ha iscritto nel ModStratificazione del FileAto alcune immobilizzazioni in categorie diverse da quelle individuate dalla regolazione sulla base dell’effettiva natura dei beni, così complessivamente sovrastimando l’importo delle quote annuali di ammortamento ai fini delle tariffe degli anni 2012-2015; in particolare, la Società ha ammesso di aver iscritto le immobilizzazioni di cui alla categoria aziendale “pozzi” in corrispondenza delle categorie “Altri impianti” (codice 11 della Tabella 6) per il 2009 e “Gruppi di misura meccanici” (codice 9 della Tabella 6) per il 2010, anziché in corrispondenza della pertinente categoria “Condutture ed opere idrauliche fisse” (codice 5 della Tabella 6); analogamente, ha iscritto la categoria aziendale “pozzi in uso” in corrispondenza delle categorie “Altri impianti” (codice 11 della Tabella 6) per gli anni 2009, 2010 e 2011 anziché in corrispondenza della pertinente categoria “Condutture ed opere idrauliche fisse” (codice 5 della Tabella 6); infine, ha iscritto le immobilizzazioni di cui alla categoria aziendale “contatori” in corrispondenza della categoria “Condutture ed opere idrauliche fisse” (codice 5 della Tabella 6) per gli anni 2010 e 2011, anziché nella pertinente categoria “Gruppi di misura meccanici” (codice 9 della Tabella 6) (punto 3.1 e doc. 3.1.a e 3.1.a.bis allegati alla *check list*);
 - in violazione dell’art. 9, commi 1 e 2, del MTT e dell’art. 16, comma 10 del MTI nonché del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, la Società ha iscritto fondi di ammortamento al 2011 di importo diverso da quello desumibile dalle scritture contabili, così complessivamente sottostimandone

il valore del fondo stesso per gli anni 2009 e 2011; in particolare, la Società ha ammesso di aver ricalcolato il valore del fondo di ammortamento al 2011 degli incrementi patrimoniali iscritti nel ModStratificazione del FileAto sulla base delle vite utili definite dalla regolazione per ciascuna categoria di immobilizzazione (punto 3.1 e doc. 3.1.a, 3.1.a.bis e 3.1.a.ter allegati alla *check list*);

- in violazione dell'art. 7, comma 1, del MTT e l'art. 15, comma 2, del MTI, nonché del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, come ammesso dalla Società in sede di verifica ispettiva, la medesima ha stratificato nel ModStratificazione del FileAto, in corrispondenza dell'anno 2009 e della categoria di cespiti "Altre immobilizzazioni materiali e immateriali" (codice 16 della Tabella 6), beni afferenti ad attività *non* idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico (impianti fotovoltaici per produzione di energia tramite impianti ubicati presso infrastrutture del SII - "Tetto fotovoltaico"), così includendone indebitamente il valore nel calcolo dei costi di capitale riconosciuti con le tariffe 2012-2015 (punto 3.1 e doc. 3.1.a, 3.1.a.bis e 3.1.b.bis della *check list*);
- in violazione dell'art. 7, comma 2, del MTT nonché del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, la Società ha incluso nel ModStratificazione del FileAto, alla voce Saldo LIC, valori corrispondenti a immobilizzazioni i cui saldi erano invariati da oltre cinque anni, includendone il valore nel calcolo dei costi di capitale riconosciuti con le tariffe 2012-2013; in particolare, la Società ha dichiarato che "*i conti 02/05/005 ("Prog. Div.ex Asmez"), 02/05/008 ("Ponticelli") e 02/005/011 ("Prob. 8199 ex Agensud") presentano saldi invariati negli ultimi sei anni*" (punto 3.1 alla *check list*);
- in violazione dell'art. 8, comma 1, del MTT e dell'art. 16, comma 1, del MTI nonché del punto 3.4.4 della determinazione 2/2012 TQI, la Società ha iscritto nel ModStratificazione del FileAto incrementi patrimoniali in corrispondenza dell'anno 2010 di valore superiore a quello risultante dalle scritture contabili; in particolare, la Società ha ammesso che i valori di "*IP e FA_{ip} non corrispondono a quelli totali indicati sul ModStratificazione*" poiché "*in particolare nella categoria 16 sono stati riportati, per mero errore materiale valori di IP pari a (euro) 476.810, corrispondente ai terreni, sottraendo i quali dal totale ci si riconduce al valore (effettivo) complessivo di IP del registro dei beni ammortizzabili*" (punto 3.1 e doc. 3.1.a.bis allegato alla *check list*);
- in violazione dell'art. 32, comma 1, del MTT e del punto 3.4.2 della determinazione 2/2012 TQI la Società ha iscritto nel ModCo del FileAto, sezione dei costi e ricavi inerenti al SII, valori di costi e ricavi inerenti ad Altre attività idriche; in particolare, la Società ha incluso tra i costi e ricavi del SII, i corrispondenti valori riconducibili all'attività di pulizia delle fontane monumentali di Napoli, anziché iscriverli nella sezione Altre attività idriche; in violazione delle medesime norme, la Società ha altresì omesso di includere tra le poste rettificative il valore dei rimborsi incamerati per le manutenzioni a favore di TAV S.p.A., così sommando quei valori ai costi

della produzione che concorrono a determinare la componente del calcolo dei Costi operativi efficientabili Co_{eff}^{2011} ; infine, la Società ha altresì erroneamente allocato tra le voci di costo inerenti al SII, anziché nella sezione Altre attività non idriche, gli oneri conseguenti all'abbandono di alcuni progetti di investimento nel settore delle energie rinnovabili, così computandone il valore nel calcolo della tariffa 2012-2015 (punti 3.3 e 3.6 e doc. 3.3.a e 3.3.b allegati alla *check list*).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità, nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione e fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, si riservi la facoltà di determinare, nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento e che, in tale ipotesi e contestualmente alla comunicazione della delibera di avvio, vengano allegati i documenti su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, il destinatario della deliberazione di avvio del procedimento sanzionatorio può, entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa:
 - effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta pari ad un terzo del valore di quella determinata nella delibera di avvio, estinguendo in questo modo il procedimento sanzionatorio (articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento e con i connessi diritti di contraddittorio e difesa (articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di ABC;
- le conseguenze delle condotte in contestazione nell'ambito del calcolo delle tariffe 2012-2015 verranno considerate in sede di definizione delle componenti a conguaglio relative al secondo periodo regolatorio;

- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentano, ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di determinare, nella presente deliberazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11, della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:
 - quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della Società ha violato disposizioni dell'Autorità volte ad assicurare l'effettività e la certezza del sistema tariffario oltre che la correttezza delle informazioni da rendere all'Autorità affinché eserciti le proprie funzioni;
 - con riferimento all'*opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente*, non risulta alcuna circostanza rilevante;
 - in merito alle *condizioni economiche* dell'agente, dall'ultimo bilancio disponibile si evince che al 2013 la Società ha maturato un fatturato pari ad euro 98.311.013;
- gli elementi sopra evidenziati consentono pertanto, all'attuale stato di persistenza della violazione, di determinare la sanzione nella misura di euro 123.600 (centoventitremilaseicento)

DELIBERA

1. di avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti di ABC - Acqua Bene Comune Napoli a.s., per le violazioni delle disposizioni in materia regolazione tariffaria del servizio idrico integrato di cui in motivazione, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) legge 481/95;
2. di determinare, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria che, all'attuale stato di persistenza della violazione, ammonta a euro 123.600 (centoventitremilaseicento);
3. di allegare, ai fini della notifica di cui al punto 11, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com i documenti su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente deliberazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della stessa, può:
 - i. ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella determinata al precedente punto 2, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a. presentando il modello "F23"

(recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), come previsto dal decreto legislativo 237/97;

ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento.

5. di prevedere che l’eventuale pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 (i) – che dovrà essere comunicato all’Autorità mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato – determini ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
6. di nominare, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. g) e dell’art. 13, comma 3, lett. b) dell’Allegato A, del punto 3.4 dell’Allegato B e del punto 5 della deliberazione 177/2015/A, quale responsabile del procedimento, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
7. di fissare in 180 (centottanta) giorni, decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, il termine di durata dell’istruttoria;
8. di fissare in 90 (novanta) giorni, decorrenti dal termine dell’istruttoria fissato ai sensi del precedente punto 7, il termine per l’adozione del provvedimento finale;
9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell’articolo 8 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Sanzioni ed Impegni;
10. di avvisare che le comunicazioni di cui all’art. 33 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: sanzioni-impegni.aeegi@pec.energia.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l’eventuale casella di posta elettronica certificata (PEC) presso la quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento avviato col presente provvedimento;
11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a ABC - Acqua Bene Comune Napoli a.s. (Partita. Iva 07679350632) al seguente indirizzo, Via Argine, n. 929, 80147 Napoli e, mediante PEC, all’indirizzo segreteria generale@abcnapoli.telecompost.it e segreteria.generale@arin.na.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni